

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2001/64/CE DEL CONSIGLIO

del 31 agosto 2001

che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per i motivi sotto indicati occorre modificare la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽⁴⁾ e la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽⁵⁾.
- (2) La decisione 94/650/CE della Commissione ⁽⁶⁾, ha predisposto, a determinate condizioni, un esperimento temporaneo al fine di valutare se la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa non possa produrre effetti negativi sulla qualità delle sementi rispetto al livello qualitativo ottenuto con il sistema previsto attualmente dalle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE.
- (3) In base all'esperimento temporaneo, è opportuno autorizzare su base permanente la vendita di sementi alla rinfusa al consumatore finale, purché siano rispettate condizioni specifiche, e modificare in conformità le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE.
- (4) Le misure necessarie all'applicazione delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE vanno adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

1) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 10 quinquies

1. In deroga agli articoli 8, 9 e 10, gli Stati membri possono prevedere una semplificazione delle disposizioni relative al sistema di chiusura e al contrassegno degli imbal-

⁽¹⁾ GU C 213 E del 31.7.2001.

⁽²⁾ Parere reso il 4 luglio 2001.

⁽³⁾ Parere reso l'11 luglio 2001.

⁽⁴⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

⁽⁵⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/54/CE della Commissione (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 30).

⁽⁶⁾ GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/441/CE della Commissione (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 50).

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

laggi per la vendita delle sementi della categoria "sementi certificate" alla rinfusa al consumatore finale.

2. Le condizioni per l'applicazione della deroga di cui al paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 21, paragrafo 2.

Fino all'adozione di tali condizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della decisione 94/650/CE della Commissione ^(*).

^(*) GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/441/CE della Commissione (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 50).»

2) Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 21

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio (in appresso denominato il "Comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ^(*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

Articolo 2

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

1) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

1. In deroga agli articoli 8, 9 e 10, gli Stati membri possono prevedere una semplificazione delle disposizioni relative al sistema di chiusura e al contrassegno degli imballaggi per la vendita delle sementi della categoria "sementi certificate" alla rinfusa al consumatore finale.